

Piano nazionale di accoglienza (per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extra-comunitari)

(intesa Stato-Regioni, luglio 2014)

- 1) Primo soccorso nelle zone di sbarco (bisogni materiali, screening sanitario, informazione, individuazione soggetti vulnerabili)
- 2) Prima accoglienza: centri regionali per la prima accoglienza (CARA) per: identificazione, foto segnalamento, domanda di protezione – modello C2 -; individuazione della collocazione SPRAR
- 3) Seconda accoglienza - SPRAR

Piano nazionale di accoglienza (per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extra-comunitari)

(intesa Stato-Regioni, luglio 2014)

Accoglienza **minori stranieri non accompagnati**: attivazione di strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, con funzioni di identificazione e accertamento dell'età, eventuale ricongiungimento con familiari presenti nell'UE

Inserimento nello SPRAR

Aumento dei fondi per i Comuni (case di accoglienza)

I minori stranieri **non possono essere espulsi**, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi – **permesso di soggiorno per minore età**

I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, **hanno diritto di presentare domanda di asilo**



Procedura di identificazione del minore non accompagnato

Una persona viene identificata attraverso:
nome, cognome, sesso, paese di origine, data di nascita

- 1) Forze di Pubblica Sicurezza (Questura)
- 1) Ricerca di documenti (in collaborazione con Consolati)
- 1) Nomina di un rappresentante legale (tutore) da parte dell'Autorità giudiziaria
- 1) Solo in caso di **dubbio fondato** e in **extrema ratio (assesno informato del minore)**: valutazione dell'età presso i servizi sanitari (**possibilità del minore di rifiutarsi**)

ATTENZIONE: IMPRONTE DIGITALI SOLO SE ETA' MAGGIORE DI 14 ANNI (EURODAC – banca dei 32 paesi Dublino)



Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (**SPRAR**)

istituito ai sensi della L. 189/2002
e affidato dal Min. Interno all'ANCI

<http://www.serviziocentrale.it/SPRAR>

Iter del **richiedente protezione internazionale** e assistenza sanitaria

Arrivo in Italia

Identificazione – domanda di protezione internazionale attraverso il Modello C3 (presso la Questura che rilascia copia del Modello C3)

Centro di accoglienza (CARA)

Rilascio di **Attestato nominativo** da parte della Questura (che certifica la richiesta di protezione)

Successivamente rilascio di permesso di **permesso di soggiorno temporaneo, rinnovabile sino alla decisione della domanda, non valido per il lavoro**

Al termine del periodo di accoglienza nel CARA, con il **permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale (sei mesi) non valido per il lavoro**, si può lasciare il CARA o ci si può spostare all'interno del territorio italiano. In questo caso occorre comunicare sempre gli spostamenti alla Questura del luogo presso cui si andrà ad abitare: questo è fondamentale per ricevere le comunicazioni e la convocazione davanti alla Commissione

Se dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, non è ancora stata presa una decisione sul Caso, il richiedente ha diritto a ricevere un **permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale con validità di 6 mesi e che permetterà di lavorare** regolarmente fino a che la decisione non viene presa

Per ricevere informazioni sull'accoglienza successiva all'uscita dal Centro occorre rivolgersi agli operatori.

} **STP**

} **Iscrizione SSN (esenzione tkt ERM 998)**

} **Iscrizione SSN (esenzione al pari del cittadino italiano)**

Criticità: *il richiedente protezione ha diritto, dal momento che ha espresso la volontà di fare domanda di protezione, all'iscrizione al SSN, tuttavia egli non può iscriversi fino a quando non ha il pds per «richiesta protezione» con cui può avere il CODICE FISCALE, necessario all'iscrizione al SSN*

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

BENEFICIARI dello SPRAR: richiedenti protezione internazionale (richiedenti asilo), rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e titolari di protezione umanitaria.

RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

persona che, fuori dal proprio Paese d'origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione

RIFUGIATO

titolare di protezione internazionale. Si tratta di persona che "(...) *temendo a ragione di essere **perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche**, si trova fuori del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese(...)*".

Questa definizione viene enunciata dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge n.722 del 1954.

PROTEZIONE SUSSIDIARIA: è un'ulteriore forma di protezione internazionale. Chi ne è titolare - pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato - viene protetto in quanto, se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un **danno grave**. Questa definizione viene enunciata dall'art. 2, lett. g) del Decreto legislativo n. 251/2007

PROTEZIONE UMANITARIA

Nel caso in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale, ritenga possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, provvede alla trasmissione degli atti della richiesta di protezione al questore competente per un eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria (art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998).

La domanda di protezione internazionale è individuale e deve essere presentata:

- alla Polizia di Frontiera, al momento dell'arrivo in Italia;
- alla Questura- Ufficio Immigrazione di Polizia, se già ti trovi in Italia.

La domanda di protezione internazionale non può essere respinta, né esclusa solo per il fatto di non essere stata presentata tempestivamente. Non ci sono termini per la presentazione della domanda.

La **COMMISSIONE TERRITORIALE** (in Prefettura) dispone L'AUDIZIONE del richiedente protezione per esaminare la domanda; la convocazione verrà effettuata attraverso la Questura

Se il migrante è entrato in Italia senza visto di ingresso e quindi in maniera irregolare, deve essere effettuata la **procedura di identificazione**, da parte della Polizia (prima della domanda di asilo)

A tal proposito verrà indicata la data per un appuntamento all'interno dell'ufficio di Polizia.

Durante tale incontro sarà presente un funzionario della Polizia e – se necessario **un interprete** che parla la lingua del migrante oppure una lingua che permetta di esprimersi.

La Polizia farà le fotografie e prenderà le impronte digitali (“fotosegnalamento”- EURODAC).

In seguito, sarà comunicato l'appuntamento per la **formalizzazione della domanda di protezione**, durante il quale verrà compilato il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra” (**Modello C\3**)

Le domande riguarderanno i dati personali (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità) e familiari (nome e cognome dei tuoi genitori, nome e cognome di tuo marito / tua moglie, nome e cognome dei figli/e, luogo in cui si trovano i familiari); inoltre verrà chiesto:

- di descrivere il viaggio dal Paese d'origine verso l'Italia (es. periodo della partenza, durata del viaggio, mezzi di trasporto usati);
- di raccontare in breve i motivi per cui hai lasciato il Paese;
- di scrivere in breve questi motivi: si può scrivere nella propria lingua oppure in una lingua che permetta di esprimersi al meglio

«RICORDA: se hai difficoltà a leggere o a scrivere informa gli operatori o la Polizia»

Le informazioni fornite alle autorità competenti e agli operatori coinvolti nella procedura per l'esame della domanda di protezione internazionale **non potranno essere divulgate o trasmesse alle autorità del Paese d'origine**

La decisione sulla domanda di protezione internazionale è compito della **Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale,**

Essa è composta da 4 membri:

- 2 del Ministero dell'Interno (Prefettura)
- 1 rappresentante del comune (o della provincia o della regione)
- 1 rappresentante dell'UNHCR

Tutte le comunicazioni che riguardano la domanda d'asilo (ad esempio, le convocazioni davanti alla Polizia o davanti alla Commissione territoriale, la richiesta di documentazione, il trasferimento in un altro Paese, la decisione della Commissione) verranno fatte nella **lingua del richiedente** e se non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza che indicata dal richiedente

All'audizione da parte della Commissione territoriale parteciperà un **interprete** che parla la lingua del migrante e che traduce quello che viene detto

Si può chiedere di rimandare l'audizione per motivi di salute, che devono essere certificati o per altri gravi motivi.

Si può chiedere di sostenere il colloquio con uno solo dei membri della Commissione e dello stesso sesso del migrante.

In questi casi, è importante avvertire gli operatori del centro

Se il richiedente è un genitore, la domanda di protezione s'intende estesa ai **figli minori** non coniugati presenti sul territorio italiano

DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE

La Commissione, attraverso decisione scritta:

1. può riconoscere lo status di rifugiato

2. può non riconoscere lo status di rifugiato e concedere la protezione sussidiaria, se ritiene che sussista un rischio effettivo di un grave danno in caso di rientro nel Paese d'origine

3. può non riconoscere lo status di rifugiato, ma ritenere che sussistano gravi motivi di carattere umanitario e, pertanto, chiede alla Questura che ti venga dato un permesso di soggiorno **per motivi umanitari**

4. può non riconoscere lo status di rifugiato e rigettare la domanda

5. può rigettare la domanda per manifesta infondatezza, quando ritiene palese l'insussistenza di qualsiasi presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, ovvero quando risulti che hai presentato domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. In tal caso, un tuo eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione, non sospenderà l'efficacia del provvedimento impugnato. Tuttavia, si potrà chiedere al Tribunale la sospensione quando ricorrono gravi e fondati motivi, ed il Tribunale deciderà nei cinque giorni successivi.

STATUS RIFUGIATO

Il permesso di soggiorno per asilo ha una durata di **5 anni** ed è rinnovabile ad ogni scadenza

- diritto al ricongiungimento familiare
- diritto all'assistenza sociale
- diritto all'assistenza sanitaria
- diritto ad avere il documento di viaggio
- diritto all'istruzione pubblica
- diritto di circolare liberamente all'interno del territorio dell'Unione Europea (esclusi Danimarca e Gran Bretagna) senza alcun visto, per un periodo non superiore a 3 mesi
- diritto a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia
- diritto al matrimonio (il nulla osta viene rilasciato dall'UNHCR);
- diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici;
- diritto al rilascio della patente di guida.

STATUS PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha una durata di **3 anni** ed è rinnovabile ad ogni scadenza, dopo che la Commissione Territoriale abbia rivalutato il caso

- accesso al lavoro (per una durata non superiore la durata del permesso di soggiorno);
- diritto all'assistenza sanitaria;
- diritto al ricongiungimento familiare;
- diritto all'assistenza sociale e sanitaria;
- rilascio di un titolo di viaggio per stranieri, nel caso in cui tu non abbia il passaporto;
- diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici

MOTIVI UMANITARI

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di **1 anno** e, se la persona ha il passaporto, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

- si può lavorare sul territorio italiano
- si può accedere all'assistenza sanitaria
- si può chiedere che il rilascio di un titolo di viaggio per stranieri, nel caso non si abbia il passaporto

NB - La protezione umanitaria è una forma di protezione (non internazionale) diversa rispetto allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, e infatti è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione

Detta forma di protezione è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri **motivi di carattere umanitario** che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale: *“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98”* (art. 32 D.Lgs. 25/08).

Il riconoscimento della protezione umanitaria comporta il rilascio di un permesso di soggiorno per *motivi umanitari* da parte della Questura competente per territorio.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR): ACCOGLIENZA INTEGRATA PER L'INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO DEI RIFUGIATI

Obiettivo: superare la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di **percorsi individuali di inserimento socio-economico**

I progetti territoriali del Sistema di protezione, all'interno delle misure di accoglienza integrata oltre a fornire vitto e alloggio, provvedono alla realizzazione di attività di accompagnamento sociale, finalizzate alla conoscenza del territorio e all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria.

Sono inoltre previste:

- attività per facilitare l'apprendimento dell'italiano e l'istruzione degli adulti,
- l'iscrizione a scuola dei minori in età dell'obbligo scolastico,
- interventi di informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri dei beneficiari in relazione al loro status.

Con l'obiettivo di accompagnare ogni singola persona accolta lungo un percorso di (ri)conquista della propria autonomia, i progetti territoriali dello SPRAR completano l'accoglienza integrata con servizi volti all'inserimento socio-economico delle persone. Sono sviluppati, in particolare, percorsi formativi e di riqualificazione professionale per promuovere l'inserimento lavorativo, così come sono approntate misure per l'accesso alla casa.

All'interno del Sistema sono, inoltre, presenti progetti specializzati per l'accoglienza e sostegno di persone portatrici di specifiche vulnerabilità: persone disabili o con problemi di salute (fisica e mentale), minori non accompagnati, vittime di tortura, nuclei monoparentali, donne sole in stato di gravidanza.

Sono inoltre promosse iniziative per informare e sensibilizzare le comunità cittadine alla conoscenza della realtà del diritto di asilo e della condizione di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla **rete degli enti locali** che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del **terzo settore**, garantiscono interventi **di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.**

Le caratteristiche principali del Sistema di protezione SPRAR sono:

- il carattere **pubblico** delle risorse messe a disposizione e degli enti politicamente responsabili dell'accoglienza, Ministero dell'Interno ed enti locali, secondo una logica di governance multilivello;
- la **volontarietà degli enti locali** nella partecipazione alla rete dei progetti di accoglienza;
- il **decentramento degli interventi di "accoglienza integrata"**;
- le **sinergie avviate sul territorio** con i cosiddetti "enti gestori", soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;
- la **promozione e lo sviluppo di reti locali**, con il coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale.

I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo, condiviso da grandi città e da piccoli centri, da aree metropolitane e da cittadine di provincia.

A differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti SPRAR di dimensioni medio-piccole - ideati e attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio - contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.

<http://www.serviziocentrale.it/index.asp>

Il Servizio centrale (istituito dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, affidato con convenzione ad ANCI).

Svolge i compiti di:

- monitoraggio della presenza sul territorio di richiedenti e titolari di protezione internazionale;
- creazione, mantenimento e costante aggiornamento di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
- diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati;
- assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza;
- supporto ai servizi di informazione e orientamento attuati presso i centri governativi per richiedenti asilo;
- supporto ad ANCI negli adempimenti connessi alla qualifica di autorità delegata per il Fondo europeo per i rifugiati (FER).
- Il Servizio centrale cura, inoltre, la formazione e l'aggiornamento degli operatori, e - in una logica di scambio tra centro e periferia - opera affinché le esperienze dei territori diventino patrimonio comune e i servizi offerti garantiscano standard di qualità.



1) Guida pratica per i richiedenti protezione Internazionale

2) Guida pratica per i titolari di protezione internazionale

1. ITALIANO
2. AMARICO
3. ARABO
4. FARSI
5. FRANCESE
6. INGLESE
7. RUSSO
8. SOMALO
9. SPAGNOLO
10. TIGRINO
11. TURCO

